

DIRETTIVA IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO NELLA  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

INDICE

TITOLO I- - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione
- Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione
- Art. 4 - Presupposti generali di legittimità
- Art. 5- Incompatibilità
- Art. 6 - Programmazione degli incarichi professionali

TITOLO II- - PROCEDURE DI SCELTA DEI COLLABORATORI ESTERNI

- Art. 7 - Individuazione del fabbisogno
- Art. 8 - Avviso pubblico
- Art. 9 - Procedura comparativa di individuazione del collaboratore esterno
- Art. 10 - Procedura semplificata
- Art. 11 - Esclusioni

TITOLO III- CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO E ADEMPIMENTI

- Art. 12- Requisiti e condizioni di efficacia del contratto di lavoro autonomo
- Art. 13- Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 14- Adempimenti in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria
- Art. 15- Obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego
- Art. 16 - Comunicazioni alla Corte dei conti e all'Anagrafe delle prestazioni
- Art. 17- Pubblicazioni sul sito web istituzionale della Regione
- Art. 18 -Disposizione generale di rinvio

## TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI

### Art. 1

#### Finalità

1. La presente direttiva disciplina, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, i presupposti e le modalità per il legittimo affidamento da parte della Regione Emilia - Romagna - struttura organizzativa della Giunta regionale-, di incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo, a persone fisiche esterne all'Amministrazione, per fabbisogni sia delle strutture organizzative ordinarie che di quelle speciali.
2. L'affidamento di incarichi professionali effettuato in violazione delle previsioni normative e delle disposizioni di questa direttiva configura responsabilità disciplinare e dirigenziale per i dirigenti che adottano gli atti del relativo procedimento, oltre che determinare a loro carico una responsabilità amministrativa-contabile.

### Art. 2

#### Ambito oggettivo di applicazione

1. La Regione Emilia-Romagna può affidare lo svolgimento di attività, a contenuto intellettuale e da svolgersi personalmente, a persone fisiche esterne all'Amministrazione regionale mediante la stipulazione di un contratto di lavoro autonomo riconducibile più precisamente ai contratti di prestazione d'opera intellettuale, di cui agli artt. 2222-2238 del codice civile.
2. I contratti di prestazione d'opera di cui sopra, possono appartenere alle seguenti tipologie:
  - a) prestazioni d'opera intellettuale di natura professionale: si definiscono tali gli incarichi affidati a soggetti che svolgono in via abituale attività di lavoro professionale, finalizzati a una prestazione, o al raggiungimento di un risultato, che può esaurirsi anche in una sola azione, senza alcun coordinamento da parte del committente;

b) collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co): si definiscono tali gli incarichi con cui soggetti esterni svolgono un'attività di lavoro autonomo, a favore della Regione, caratterizzata dalla continuità e dal coordinamento di un dirigente regionale, che ha il compito di verificare la rispondenza della prestazione d'opera ai propri obiettivi; in genere la Regione mette a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico;

c) contratti di prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale: si definiscono tali gli incarichi affidati a soggetti che svolgono in via non abituale attività di lavoro autonomo, finalizzati ad una prestazione, o al raggiungimento di un risultato, che si esaurisce in una sola azione o prestazione, senza alcun coordinamento da parte del committente. Tali incarichi sono conferibili soltanto allorchè comportino una spesa non superiore a 5.000 Euro al lordo.

I contratti di lavoro autonomo, sotto il profilo del contenuto, possono avere ad oggetto:

- attività di *studio*, ossia di analisi su un problema di interesse della Regione, che si concludono con la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- attività di *ricerca*, ossia di approfondimento su determinate materie e offerta delle relative soluzioni; sono caratterizzate dalla preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
- attività di *consulenza* che prevedono l'acquisizione di pareri o valutazioni tecniche ad esperti o prestazioni particolari non riconducibili ad attività ordinarie o continuative.

3. Non è possibile ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per esigenze proprie al funzionamento ordinario delle strutture organizzative dell'Ente.

**Art. 3**  
**Ambito soggettivo di applicazione**

1. Le disposizioni della presente direttiva costituiscono linee di indirizzo anche per le Agenzie, Aziende e altri Enti pubblici dipendenti dalla Regione Emilia-Romagna nonché per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) e per l'Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA);
2. Gli atti per i quali la direttiva prevede la competenza della Giunta regionale sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano.
3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche agli incarichi di natura professionale conferiti per l'attuazione del programma di attività, da Funzionari Delegati della Regione, in attuazione di leggi di settore o provvedimento della Giunta regionale motivato ai sensi dell'art. 57 della l.r. 40/2001, che autorizzano la gestione di fondi attraverso tale istituto.

**Art. 4**  
**Presupposti generali di legittimità**

1. Costituiscono presupposti essenziali per l'avvio di rapporti di lavoro autonomo, di qualsiasi tipologia:
  - a) la corrispondenza dell'oggetto della prestazione richiesta con le competenze attribuite dall'ordinamento alla Regione Emilia-Romagna, nonché con obiettivi/progetti/programmi specifici e determinati di quest'ultima;
  - b) l'accertamento, attraverso una ricognizione preliminare, dell'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno dell'Amministrazione regionale, anche mediante forme di mobilità, la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;

- c) la temporaneità dell'esigenza;
- d) la necessità di acquisire temporaneamente una prestazione professionale altamente qualificata, comprovata dal possesso di uno dei seguenti diplomi, coerente con l'oggetto della prestazione:

- a) laurea magistrale;
- b) laurea del precedente ordinamento universitario;
- c) laurea triennale e successivo master universitario specialistico o corsi di specializzazione conseguiti mediante percorsi didattici universitari completi.

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro ordinamento.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando l'esigenza di acquisire prestazioni altamente qualificate e una maturata esperienza professionale nel settore, nei casi individuati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e sue eventuali integrazioni e modifiche e nei casi previsti all'art. 11, comma 1, lettera a), terza alinea, e lettera b) della presente direttiva.

## **Art. 5 Incompatibilità**

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, della l.R. 43/01, non possono essere conferiti incarichi a persone che sono dipendenti a tempo indeterminato della Regione Emilia-Romagna o che hanno con essa un rapporto di servizio a qualunque titolo, sia lavorativo che onorario, tale da far ritenere che sussista un inserimento nella struttura organizzativa della Regione.
2. E' vietato, di norma, il cumulo di più incarichi professionali in capo al medesimo soggetto, nel medesimo periodo di tempo. Il conferimento, in via eccezionale di un secondo incarico, al massimo, è ammesso, purchè ne sia data ampia e circostanziata motivazione nel provvedimento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano allorchè trattasi di incarichi di natura occasionale, di cui all'art. 2 comma 2 lett.c). Tali incarichi possono quindi essere cumulati con altri rapporti di servizio, a qualunque titolo, con la Regione Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto da leggi, regolamenti o atti di indirizzo in materia di incompatibilità specifiche, oppure possono essere cumulati tra loro. Tuttavia non possono essere affidati allo stesso prestatore d'opera intellettuale più incarichi di natura occasionale, nel corso di uno stesso anno solare, per un ammontare complessivo superiore a 5.000.= Euro, al lordo.

#### **Art. 6**

#### **Programmazione degli incarichi professionali**

1. Ai sensi dell'art. 12 della l.r. 26.11.2001, n.43, la Giunta regionale approva un documento di previsione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali da parte delle direzioni generali, in coerenza con i programmi della Regione ed in connessione con gli obiettivi e le risorse assegnati ai direttori generali, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 43/2001.
2. Il documento di cui al comma 1 è predisposto a cura del Gabinetto della Presidenza della Giunta e viene aggiornato a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale ovvero in caso di esigenze sopravvenute che ne rendano necessario un adeguamento.
3. Il documento dei fabbisogni di massima ed i relativi aggiornamenti devono contenere gli elementi indicati nella lett. a) del comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 43/2001 e precisamente, per ciascun incarico:
  - a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le motivazioni;
  - b) la tipologia (studio/ricerca/consulenza);
  - c) la quantificazione delle risorse finanziarie (importo massimo lordo) ed il capitolo nell'ambito della UPB al quale imputare la spesa.
4. Il documento può programmare un fabbisogno complessivo di massima per incarichi di prestazioni professionali di natura occasionale. E' in ogni caso vietato l'artificioso frazionamento degli incarichi e il conferimento di più incarichi occasionali, alla stessa

persona fisica nel corso del medesimo anno solare, salvo che non si tratti di distinte attività non collegate o connesse tra loro, fermo restando il limite di spesa previsto all'art. 5 comma 3.

5. Il documento di previsione dei fabbisogni di massima di incarichi di prestazioni professionali delle Direzioni Generali della Giunta deve essere inviato, ai sensi della lett. c) del comma 2 del citato art. 12 della l.r. n. 43/2001, alla competente Commissione consiliare.
  
6. Il Gabinetto della Presidenza della Giunta assicura il monitoraggio del conferimento degli incarichi di lavoro autonomo e cura la predisposizione del documento consuntivo annuale degli incarichi conferiti previsto dalla lett. b del comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 43/2001. La medesima struttura definisce le necessarie modalità attuative per la predisposizione e l'aggiornamento del documento dei fabbisogni di massima di incarichi di prestazioni professionali delle Direzioni Generali. Con tale documento è programmato anche il fabbisogno di massima di prestazioni professionali per il supporto alle strutture speciali, fermo restando che il relativo conferimento è approvato con successivo atto da parte della Giunta regionale.

## **TITOLO II- PROCEDURE DI SCELTA DEI COLLABORATORI ESTERNI**

### **Art. 7**

#### **Individuazione del fabbisogno**

1. Nel rispetto della programmazione annuale degli incarichi, di cui all'art.6, le Direzioni Generali o le strutture speciali richiedono l'avvio della procedura per il conferimento di un incarico professionale alla Direzione generale competente in materia di personale, tramite la compilazione e trasmissione di apposita scheda descrittiva del fabbisogno, secondo il modello predisposto dalla direzione generale competente in materia di personale, consultabile sul sito web Internos dell'Ente.
  
2. Le Direzioni generali/strutture speciali richiedenti attestano nella richiesta la sussistenza dei presupposti generali di legittimità indicati all'art. 4, con particolare riferimento ai seguenti aspetti :

- la rispondenza dell'incarico con l'obiettivo/motivazione indicato nell'atto di programmazione dei fabbisogni;
- l'effettiva esigenza straordinaria che rende necessaria l'acquisizione della collaborazione;
- la natura di alta qualificazione della professionalità richiesta e la verifica dell'indisponibilità di tale figura tra il personale in servizio con rapporto a tempo indeterminato, che può essere verificata, in collaborazione con la Direzione generale competente in materia di personale anche tramite la banca dati dell'Osservatorio delle competenze implementato nell'Ente, nonché dell'impossibilità di acquisirla utilizzando le ordinarie modalità di reclutamento di personale a tempo determinato;
- la congruenza tra compiti affidati ed entità del compenso proposto, nel rispetto dei vincoli finanziari di programmazione e dei prezzi di mercato.

Relativamente al compenso la Direzione generale competente in materia di personale opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni e simili, al fine di individuare un compenso congruo per ciascun tipo di prestazione. La determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato e deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

## **Art. 8** **Avviso pubblico**

1. La Direzione generale competente in materia di personale dispone la pubblicazione di un avviso di avvio di procedura comparativa di selezione, utilizzando gli elementi descritti nella scheda predisposta dalla



direzione richiedente.

2. L'avviso invita i soggetti interessati a presentare la propria candidatura per l'incarico professionale, con allegato il curriculum vitae e, a tal fine, precisa, in particolare:
  - a) la tipologia di incarico e dell'oggetto del medesimo, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa della Regione;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) la durata dell'incarico;
  - d) le modalità di realizzazione/espletamento dell'incarico;
  - e) il compenso minimo/massimo proposto per la prestazione, con tutte le informazioni correlate (quali modo e periodicità del pagamento);
  - f) la struttura organizzativa di riferimento e il nominativo del responsabile del procedimento.
3. Nel medesimo avviso è individuato anche il termine per la presentazione della candidatura e del curriculum nonché di eventuali offerte, per quanto riguarda il compenso. L'avviso deve inoltre precisare il termine di conclusione del procedimento, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione di candidature/curricula.
4. La Direzione generale competente in materia di personale predispone, per ogni avviso, un modulo per la presentazione della candidatura e del curriculum. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale, di:
  - a) godere dei diritti civili e politici;
  - b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - c) di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza;
  - d) se cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta (tranne che non si rientri nei casi, tassativamente previsti, in cui è possibile prescindere da tale requisito).

5. L'avviso è pubblicato sul sito web istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna-parte terza; il termine di scadenza per la presentazione della candidatura non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. In relazione alla natura della professionalità richiesta, è possibile disporre la diffusione dell'avviso e la pubblicazione anche attraverso altri canali supplementari opportunamente individuati.

#### **Art. 9**

#### **Procedura comparativa di individuazione del collaboratore esterno**

1. La scelta del collaboratore esterno avviene tramite valutazione comparata delle candidature e curricula pervenuti, mediante attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio, assegnato sulla base di criteri generali indicati, con i relativi punteggi massimi, nei singoli avvisi, quali:
  - a) qualificazione culturale e professionale;
  - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore;
  - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso massimo proposto;
  - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico (es.: grado di conoscenza delle principali normative di settore; conoscenza di applicativi informatici impiegati presso l'Ente; conoscenza dei principi di contabilità, organizzazione dell'Ente, competenze relazionali).
2. Il dirigente responsabile della struttura (Direzione generale, Gabinetto, Servizio) direttamente interessata, in relazione alle proprie competenze, al conferimento dell'incarico, assistito da un proprio collaboratore,

procede all'esame di candidature e curricula pervenuti, attribuendo un punteggio sulla base dei criteri previsti nel relativo avviso. Delle operazioni di cui sopra deve essere redatto verbale.

3. Coloro che si sono collocati, al termine della comparazione di candidature/curricula, nei primi sei posti utili, compresi quelli collocatisi ex aequo, possono essere chiamati a un colloquio, se previsto nell'avviso pubblico. Il colloquio deve essere verbalizzato. Al termine dello stesso colloquio, con un giudizio motivato in base a criteri specifici predeterminati nell'avviso, il dirigente interessato individua il collaboratore esterno cui affidare l'incarico.
4. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data pubblicità attraverso il sito istituzionale dell'Ente.
5. In caso di cessazione anticipata dall'incarico è possibile utilizzare la medesima graduatoria per il conferimento di un nuovo incarico.
6. La medesima graduatoria può altresì essere utilizzata, mediante scorrimento, entro un anno dalla pubblicazione degli esiti della procedura comparativa, per il conferimento di altri incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità.
7. Per le Segreterie particolari di organi politici della Giunta, alla attività di cui ai commi 2 e 3 provvede lo stesso titolare dell'organo o un suo delegato.

#### **Art. 10**

##### **Procedura semplificata**

1. La Regione Emilia-Romagna, a fini di semplificazione e di celerità delle procedure, predispone elenchi, aggiornati almeno ogni triennio, suddivisi per ambito professionale, da cui attingere per l'affidamento degli incarichi professionali, in particolare per incarichi a professionisti iscritti a ordini o collegi professionali (quali ad es.: avvocati; consulenti del lavoro; commercialisti; agronomi). Il ricorso alla procedura semplificata deve essere di regola preferita a quella ordinaria.

2. L' avviso per la predisposizione degli elenchi precisa i requisiti professionali richiesti, oltre a quello di iscrizione all'ordine/collegio professionale, quali, ad esempio: un numero minimo di anni di esperienza professionale; una competenza specifica in determinati settori.
3. La Direzione generale competente in materia di personale, con atto dirigenziale, delinea la procedura di formazione degli elenchi di esperti e i criteri di utilizzo dei medesimi, nel rispetto dei criteri generali di trasparenza e parità di trattamento.
4. L'affidamento degli incarichi di prestazione d'opera intellettuale, di natura occasionale, avviene sempre attingendo ad elenchi appositamente predisposti, secondo la modalità di cui sopra. Soltanto se non sono disponibili elenchi per il tipo di professionalità richiesta, la struttura committente ha facoltà di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di natura occasionale. Tale eccezione è giustificata dalla esigenza di contemperare i principi di oggettività e imparzialità con quello di proporzionalità, in linea anche con gli indirizzi della Circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alle modalità di affidamento di incarichi meramente occasionali.

#### **Art. 11 Esclusioni**

1. Sono esclusi dagli obblighi di scelta mediante procedura di comparazione, anche in forma semplificata (artt. 9 e 10):

a) per la natura fiduciaria dell'incarico:

- l'affidamento dell'incarico di "medico competente" ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 81/2008;;
- l'affidamento dell'incarico di veterinario presso il Centro Incremento Ippico, ai sensi e per gli effetti della L. Legge 15/01/1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" e

successive modifiche e integrazioni e del Decreto Ministeriale n. 403 del 19/07/2000 (art. 8);

- l'affidamento dell'incarico di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (artt. 31 e 32 D.Lgs n. 81/2008);

b) per il fatto che i criteri di individuazione sono già contenuti in legge speciale o per il fatto che la natura delle prestazioni richieste è strettamente funzionale a specifiche attività disciplinate da apposite leggi di settore:

- l'affidamento di incarichi agli esperti già appartenenti all'Agenzia per l'Impiego E.R, in attuazione di quanto previsto all'art. 48 l.r. 17/2005;
- l'affidamento di incarichi professionali da svolgersi all'estero inerenti manifestazioni, eventi, iniziative culturali promozionali della Regione, in attuazione di atti di programmazione delle manifestazioni all'estero;

c) per ragioni eccezionali, di seguito tassativamente individuate:

- in situazioni di eccezionale straordinarietà ed urgenza, adeguatamente motivata e documentata, in cui i tempi ristretti non consentano di attendere l'utile esperimento della procedura comparativa ordinaria, e non sia esperibile la procedura semplificata, per mancanza di elenchi con la professionalità richiesta; il provvedimento di conferimento dell'incarico professionale deve essere motivato in modo articolato;
- allorchè si sia proceduto infruttuosamente ad una pubblicizzazione, essendo andata deserta, fermo restando che i requisiti richiesti devono rimanere inalterati;
- quando la prestazione risulti caratterizzata da infungibilità, per il suo contenuto di natura

artistica, culturale, scientifica non comparabile, in quanto strettamente connesso a particolari abilità, interpretazioni o elaborazioni del prestatore d'opera, che ha acquisito nel suo campo specifico una chiara fama professionale comprovata da idonea documentazione. Nell'atto di conferimento il Direttore generale o la Giunta regionale devono dare ampiamente atto dei motivi che giustificano la deroga suddetta e della congruità del compenso.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli incarichi previsti e disciplinati da leggi speciali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli appartenenti alle seguenti tipologie:

a) incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio della Regione (art.10 l. 3 aprile 1979, n. 103 "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato");

b) incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo di lavori pubblici di cui agli articoli 90 e ss. del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici);

c) incarichi configurabili quali appalti di servizi, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici);

d) incarichi contemplati dall'art. 19 della l.r.n. 2/1997.

3. Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva le nomine che vengono effettuate per l'espletamento di funzioni pubbliche (art. 50 lett. f DPR 917/1986), quali, a titolo esemplificativo:

a) nomine di componenti di commissioni di gara e/o concorso;

b) nomine in commissioni o comitati tecnico-scientifici, previsti da leggi o regolamenti, compresi incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (art. 7, del D.Lgs. 165/2001).

### **TITOLO III- CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO E ADEMPIMENTI**

#### **Art. 12**

#### **Requisiti e condizioni di efficacia del contratto di lavoro autonomo**

1. Il direttore generale competente per settore conferisce l'incarico professionale con atto, adeguatamente motivato, previa acquisizione e approvazione dei verbali relativi alle risultanze delle procedure di cui al Titolo II della presente direttiva, approvando lo schema di contratto di lavoro autonomo. Il direttore che affida l'incarico professionale provvede ad inviare una copia dell'atto alla competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 43/2001. Ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 43/2001 gli incarichi professionali per i fabbisogni delle strutture speciali sono invece deliberati dalla Giunta regionale, previa acquisizione e approvazione dei verbali relativi alle risultanze delle procedure di cui al Titolo II della presente direttiva, approvando lo schema di contratto di lavoro autonomo.
2. Il contratto di lavoro autonomo è successivamente stipulato, in forma scritta secondo una delle tipologie fondamentali descritte all'art. 2, comma 2, della presente direttiva, nel rispetto del modello predisposto a cura della direzione generale competente in materia di personale e messo a disposizione sul sito web Internos della Regione. Nel caso di incarichi di natura occasionale possono essere previste forme semplificate di perfezionamento del contratto di lavoro autonomo.
3. Il contratto di lavoro autonomo in ogni caso deve indicare:
  - a) le generalità del contraente;
  - b) la precisazione della natura del contratto (prestazione d'opera intellettuale di natura professionale o prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale o collaborazione coordinata e continuativa);
  - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;

d) il luogo/sede in cui viene svolto l'incarico (se trattasi di collaborazione coordinata e continuativa che preveda l'inserimento nell'organizzazione dell'Ente, nei limiti di cui all'art. 2 comma 2 lett. b);

e) l'oggetto della prestazione professionale;

f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle modalità di verifica;

g) l'ammontare del compenso per l'incarico e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità per la relativa liquidazione;

h) l'esclusione della possibilità di convertire lo stesso in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;

l) il foro competente in caso di controversie;

m) una clausola penale, che preveda una decurtazione percentuale del compenso stabilito, al fine di tutelare la Regione in caso di inadempimento contrattuale per mancata conclusione dell'attività nei tempi individuati o per cessazione anticipata senza rispetto del termine di preavviso stabilito in contratto. La Regione, tuttavia, al sopraggiungere di eventi impreveduti o di forza maggiore e previa adeguata valutazione dell'interesse pubblico, può concordare, con successivo accordo in forma scritta, una risoluzione anticipata del contratto di lavoro autonomo, senza applicazione di alcuna penale.

4. Ai sensi dell' art. 3, comma 18, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), i contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

5. Non è ammesso il rinnovo del contratto di lavoro autonomo; è possibile, ove si ravvisi un motivato interesse, una proroga della durata del contratto, al solo fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.



6. L'affidamento di incarichi professionali a dipendenti di pubbliche amministrazioni può avvenire solo previa verifica dell'avvenuta autorizzazione, per atto espresso o per silenzio assenso, da parte dell'ente di appartenenza, secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti.

### **Art. 13**

#### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il dirigente responsabile della struttura (Direzione generale, Gabinetto, Servizio) direttamente interessata, in relazione alle proprie competenze, all'incarico, o, per le Segreterie particolari, lo stesso titolare dell'organo politico, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il medesimo dirigente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero propone di risolvere, o risolve direttamente, se competente, il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione, dedotta dai singoli provvedimenti di conferimento, in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico o di consegna di specifici prodotti.

**Articolo 14**  
**Adeempimenti in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria**

1. La Regione ed il collaboratore esterno curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti l'incarico. La Direzione competente in materia di personale detta le necessarie istruzioni in materia, con propria circolare, da pubblicare sul sito web "Internos" alla voce "Contratti di lavoro autonomo".
2. La struttura committente ha l'obbligo di segnalare alla Direzione Generale Centrale "Organizzazione. Personale. Sistemi informativi e telematica" i nominativi dei collaboratori coordinati e continuativi che sono inseriti nell'organizzazione dell'Ente e che, svolgendo attività a rischio, devono essere assoggettati a sorveglianza sanitaria.

**Articolo 15**  
**Obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego**

1. Il responsabile della struttura che ha conferito un incarico professionale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, trasmette, entro i cinque giorni antecedenti a quello di inizio del rapporto di lavoro autonomo, tramite posta elettronica, alla direzione generale competente in materia di personale gli appositi moduli per la conseguente dichiarazione al Centro per l'Impiego.
2. La direzione generale competente in materia di personale, ricevuti i moduli di cui al comma 1, provvede alle necessarie comunicazioni al Centro per l'Impiego con modalità telematica; tali comunicazioni hanno efficacia anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'INAIL.
3. Qualora il rapporto di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa cessi anticipatamente rispetto alla scadenza naturale dedotta in contratto il responsabile

della struttura interessata dovrà darne comunicazione alla Direzione competente in materia di personale.

4. I moduli sopra richiamati sono tutti rinvenibili sul sito web "Internos" alla voce "Contratti di lavoro autonomo".

#### **Articolo 16**

##### **Comunicazioni alla Corte dei conti e all'Anagrafe delle prestazioni**

1. La direzione generale committente, o la Giunta regionale per le strutture speciali, provvedono periodicamente alla trasmissione alla Corte dei Conti, sezione regionale dell'Emilia-Romagna, degli atti di affidamento di incarichi professionali di consulenza, studio o ricerca, di importo superiore ai 5.000.= Euro, secondo le modalità individuate, con appositi atti o circolari di indirizzo.
2. Il Gabinetto della Presidenza comunica semestralmente all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, tutte le collaborazioni esterne e gli incarichi di consulenza conferiti, con precisazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001.

#### **Articolo 17**

##### **Pubblicazioni sul sito web istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione**

1. I provvedimenti di conferimento di incarichi professionali di collaborazione o consulenza devono essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione regionale, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti sull'Albo Professionisti, ai sensi dell'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Come precisato all'art. 12, comma 4, la pubblicazione, sul sito istituzionale della Regione, del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, costituisce condizione di efficacia giuridica dei contratti di lavoro autonomo di consulenza.

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente che ha adottato o proposto il relativo atto.
3. I direttori che conferiscono incarichi professionali provvedono altresì a richiedere la pubblicazione per estratto dell'atto di conferimento sul Bollettino Ufficiale, ivi compresi gli incarichi di prestazioni professionali di natura occasionale di cui all'art. 2 comma 2 lett. c).

**Articolo 18**  
**Disposizione generale di rinvio**

1. Per quanto non previsto nella presente direttiva si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo.